

**CONTRATTO PROVINCIALE  
LAVORATORI  
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  
DELLA  
PROVINCIA DI PALERMO**

**Indice cronologico dell'articolato**

- 1) Decorrenza e durata
- 2) Relazioni sindacali e bilateralità
- 3) Mercato del lavoro
- 4) Assunzione
- 5) Riassunzione
- 6) Manodopera migrante
- 7) Pari opportunità
- 8) Orario di lavoro
- 9) Riposo settimanale
- 10) Organizzazione del lavoro

- 11) Rimborso spese
- 12) Cottimo
- 13) Lavori pesanti e nocivi
- 14) Riduzione orario per lavori pesanti e nocivi
- 15) Lavoro notturno e festivo
- 16) Sicurezza ambiente lavoro e salute
- 17) Libretto sindacale e sanitario
- 18) RLS
- 19) Permessi e congedi per partecipazione ad attività di formazione continua
- 20) Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico
- 21) Interruzione recuperi
- 22) Classificazione del personale
- 23) Retribuzione
- 24) Obblighi particolari tra le parti
- 25) Quote sindacali per delega
- 26) Accordi aziendali
- 27) Norme disciplinari
- 28) Norme finali
- 29) Norme di rinvio

L' anno 2008 il giorno 10 del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Palermo, sita in via Mariano Stabile n. 142 .

#### TRA

- L' Unione Provinciale Agricoltori di Palermo rappresentata dal Suo Presidente Cav. Del Lav. Dr. Giuseppe Gioia, assistito dal Direttore dell' Unione Salvatore Taranto.
  
- La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Palermo rappresentata da Direttore Aldo Mattia , dal Dr. Sergio Maurizio Vallone e Rag. Rosalba Calandra.

- La CIA Provinciale rappresentata dal Suo Presidente Salvatore Inghilleri , dal Sig. Francesco Candela ed il Sig. Giuseppe Lo Sicco.

## E

- La FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Dr. Onofrio Ribaudò e dai Segretari Provinciali Dr. Antonino Russo e Dr. Dario Fazzese.
- La UILA-UIL rappresentata dal Sig. Gaetano Pensabene , dal Sig. Giuseppe La Bua e dalla sig.ra Caterina Provenza.
- La FAI-CISL rappresentata da Segretario Generale Adolfo Scotti e dai Segretari Gaspare Caldarella e Gianfranco Blanda.

Si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo .

### **Art. 1**

#### **DECORRENZA E DURATA**

Il CPL decorrerà dall' 01/01/2008 e scadrà il 31/12/2011

### **Art. 2**

#### **RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITÀ**

Corrette relazioni sindacali ed intelligente utilizzazione della bilateralità sono ormai strumenti condivisi di studio e sviluppo del comparto; la piena attuazione delle potenzialità del sistema non può non trovare riscontro in un attuale e moderno strumento contrattuale. Con questa consapevolezza le parti convengono di dare maggiore impulso all'utilizzazione degli stessi a partire dall'Osservatorio provinciale già costituito con il CPL del 2000 e del quale si riconferma la composizione.

L'Osservatorio è composto da sei componenti in rappresentanza di tutte le parti contraenti si riunirà con cadenza almeno trimestrale o quando lo richieda una delle parti.

L'Osservatorio opererà in stretto raccordo con la CILA (Cassa Integrazione Lavoratori Agricoli), strumento bilaterale già pienamente attuato e funzionante e che le parti si impegnano, ancora di più, ad utilizzarlo nella sua completezza di compiti e possibilità.

Si conviene di rinnovare l'impegno ad una più piena realizzazione del Centro Studi, documentazione e raccolta dati istituito dal precedente CPL come strumento dell'attività della CILA e dell'Osservatorio provinciale.

### **Art. 3**

#### **MERCATO DEL LAVORO**

*Per quanto indicato agli art. 9 e 43 del vigente CCNL le parti convengono di demandare all'Osservatorio provinciale, di cui all'articolo precedente, lo studio della normativa nazionale e regionale sul mercato del lavoro.*

### **Art. 4**

#### **ASSUNZIONE**

Le assunzioni degli operai a tempo determinato (OTD) devono avvenire per fasi lavorative e con garanzia occupazionale per tutta la durata delle stesse.

Le fasi lavorative rilevate per i vari comparti produttivi più importanti della provincia sono:

1. CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura e dissodamento del terreno;
2. AGRUMICOLTURA: impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta, lavorazioni post-raccolta;
3. OLIVICOLTURA: impianto, dissodamento del terreno, trattamenti fitosanitari, potatura, raccolta;
4. VITICOLTURA: lavori d'impianti, potatura verde e secca, legatura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti fitosanitari, irrigazione, vendemmia;
5. ORTOFRUTTICOLTURA: zappatura, aratura, concimazione, trattamenti, squadratura, irrigazione, potatura, impianto, raccolta, lavorazioni post-raccolta;
6. CURA DEL VERDE;
7. SERRICOLTURA;
8. AGRITURISMO;
9. FLOROVIVAISMO: semina, raccolta, lavorazioni post-raccolta;
10. FAUNISTICO-VENATORIA;
11. ZOOTECNIA.
- 12. ACQUACOLTURA**

### **Art. 5**

#### **RIASSUNZIONE**

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell'anno precedente hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda per la stessa fase lavorativa.

Gli O.T.D. che vogliono avvalersi del comma precedente devono manifestare tale

intenzione entro **UN MESE** dalla data del licenziamento.

Nella riassunzione si dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

1. professionalità;
2. anzianità di servizio;
3. situazione familiare.

Ai fini del calcolo sulla riserva prevista dal D.L. 416, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

In caso di novità legislative le parti si incontreranno per gli adempimenti occorrenti.

## **Art.6**

### **MANODOPERA MIGRANTE**

Ai lavoratori migranti **come definiti dal art. 22 del CCNL** devono essere garantite tutte le norme previste dal CCNL, dal presente CPL e dalla legge sul mercato del lavoro.

Al fine di facilitare il trasferimento dei lavoratori, e contrastare fenomeni illegali di interposizione nel mercato del lavoro, le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici.

In mancanza di mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a disposizione dall'azienda, la stessa è tenuta a corrispondere al lavoratore un rimborso per ogni chilometro dalla residenza al posto di lavoro pari a 1/5 del costo della benzina verde.

Le aziende si impegnano a garantire ai lavoratori migranti servizi sociali essenziali e decorosi come alloggio e mensa.

### **IMPEGNO A VERBALE MANODOPERA MIGRANTE**

In caso di sopravvenuta impossibilità che non consenta lo svolgimento della prestazione, al fine di evitare disagi economici, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione con un preavviso di almeno 12 ore.

## **Art. 7**

### **PARI OPPORTUNITÀ**

Nell'ambito delle vigenti norme nazionali, regionali e comunitarie, occorre prevedere l'adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Verranno inoltre promosse informazioni contro le molestie sessuali, la dignità

della persona e il mobbing in generale.

*Le parti si impegnano ad avvalersi, nell'ambito degli organismi paritetici, degli studi e dei lavori della Commissione Naz.le paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 CCNL*

## **Art. 8**

### **ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali in linea di massima viene articolato in ore 6,30 giornaliere se distribuito in 6 giorni.

È demandata a livello aziendale la facoltà di ridurre in termini di orario la giornata del sabato.

In questa ipotesi l'orario settimanale sarà pari ad ore 7 giornaliere da lunedì al venerdì e di quattro ore il sabato.

Nel caso di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali l'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere per 4 giorni e di 7 per il 5° giorno.

Particolari esigenze nei limiti dell'art. 30 CCNL potranno essere concordate tra le parti.

## **Art. 9**

### **RIPOSO SETTIMANALE**

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative coincidenti con il sabato e la domenica.

Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, il giorno di riposo potrà essere variato se concordato almeno 48 ore prima.

## **Art. 10**

### **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Sia per gli OTI che per gli OTD le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzioni orario di lavoro) e a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituti, integrazione manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).

## **Art. 11**

### **RIMBORSO SPESE**

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'Azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al

rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

In sostituzione e previo accordo da definire tra le parti allo stesso potrà essere corrisposta la diaria intera o parziale, rapportata anche ad ore secondo le modalità legislative vigenti.

## **Art. 12**

### **COTTIMO**

Limitatamente alla realtà dove per uso o necessità occorre ricorrere al cottimo, gli interessati si incontreranno a richiesta di una delle parti per definire specifici accordi.

Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento contrattuale non inferiore al 25% della normale retribuzione.

## **Art. 13**

### **LAVORI PESANTI E NOCIVI**

*Per lavori pesanti si considerano:*

1. Trasporto a spalla o sulla testa di pesi;
2. Abbattimento di alberi ad alto fusto con mezzi non meccanici.

*Per lavori nocivi si considerano:*

1. Trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe;
2. Spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le calciocianamidi;
3. Pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia;
4. Lavori svolti nei silos, nei pozzi neri, nelle serre e negli oleifici.

## **Art. 14**

### **RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI**

Per tutti i lavori pesanti e nocivi ex art. 63 CCNL e precedente art. vanno applicate le seguenti condizioni:

1. per tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario ed alle operazioni di manipolazione e/o spargimento di sostanze chimiche che presentano un certo grado di tossicità una riduzione dell'orario di lavoro pari a due ore e venti;
2. per le altre mansioni pesanti e/o nocive la riduzione dell'orario di lavoro sarà

di una ora e venti;

3. per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del 5% **PER LE ORE IN CUI VENGONO ADIBITI A DETTI LAVORI.**

## **Art. 15**

### **LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Per il lavoro notturno e/o festivo che cade in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore come ad esempio nelle aziende agrituristiche e zootecniche si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

## **Art. 16**

### **SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 64 vigente CCNL, le parti concordano di realizzare percorsi formativi utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla Cassa extra-legem.

## **Art. 17**

### **LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO**

*Fermo restando la normativa vigente relativa a quei lavoratori che manipolano prodotti alimentari.*

Le parti confermano l'adozione del "libretto sindacale e sanitario" in conformità all'allegato n. 11 del vigente CCNL.

Alle aziende è fatto l'obbligo di utilizzare il libretto sindacale e sanitario trattando le informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa sulla privacy.

## **Art. 18**

### **RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.)**

Le parti condividono la difficoltà di giungere in tempi accettabili all'elezione del R.L.S su tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle piccole imprese, si impegnano a definire con separato documento un accordo sugli R.L.S territoriali.

## **Art. 19**

### **PERMESSI E CONGEDI PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA**

*In caso di partecipazione di operai a corsi rientranti nella formazione continua così prevista all'art. 33 comma 3 del vigente CCNL, le modalità pratiche per il godimento dei permessi e dei congedi sarà concordata tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali*

## **Art. 20**

### **PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO**

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art. 33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi devono presentare: Certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola; Certificato trimestrale di frequenza.

Tali permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi se compatibili con il tipo di lavoro.

## **Art. 21**

### **INTERRUZIONI E RECUPERI**

Nell'eventualità di interruzione per causa di intemperie per gli O.T.I. il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell'orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi **CONCORDANDOLO TRA LE PARTI** nel limite massimo di 1 ora e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dall'evento.

## **Art. 22**

### **CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE**

A decorrere **dall' entrata in vigore del presente contratto** la classificazione del personale operaio, ad integrazione o modifica di quanto previsto all' art. 27 CCNL 06/07/06, è la seguente:

#### **a) OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**

##### **AREA 1**

##### **Livello A**

- Addetto alla fecondazione artificiale
- Responsabile di cantina

### **Livello B (ex Spec. Super)**

- Preparatore di miscele per trattamenti con patentino
- Preparatore di miscele per mangimi
- Giardiniere
- Conduttore di mezzi pesanti con capacità di intervento meccanico
- Conduttore di mietitrebbia
- Lavoratori con mansioni polivalenti (falegnami, elettricisti, muratori, idraulici, meccanici) che abbiano competenza e autonomia in almeno due delle suddette mansioni
- Addetto alle incubatrici
- Cantiniere
- Cuoco in possesso di diploma di Istituto Alberghiero
- Addetto alla reception in possesso di diploma specifico dell'Istituto Alberghiero
- **Responsabile di vivaio**
- **Responsabile di frantoio**
- **Responsabile di molino**

### **Livello C (ex specializzato)**

- Meccanico, idraulico, elettricista, falegname, muratore
- Innestatore, potatore, rimondatore
- Casaro
- Addetto alla sterilizzazione di terreni
- Addetto alla sistemazione di bancali di serra
- Mungitore con mezzi meccanici
- Conduttore di macchine agricole leggere con capacità di intervento meccanico
- Conduttore di mezzi pesanti
- Trattorista
- Raccoglitore di ortaggi in serra, agrumi, frutta e uva da tavola
- Costruttore muretti a secco
- Guardiano di riserva faunistico-venatoria
- *Addetto alla gestione delle attività agroturistiche*

### AREA 2

### **Livello D (ex qualificato super)**

- Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi
- Addetto al governo degli animali
- Addetto al frantoio e molino
- Conduttore di macchine agricole
- Vivaista selezionatore di piantine
- Guardiano
- Addetto alla irrigazione
- Aiuto cantiniere
- Cuoco
- Addetto alla reception
- **Vignaiolo**
- *Vivaista*
- *Operaio specializzato in vivaismo e colture arboree*
- *Operatore specializzato in piante legnose*
- *Costruttore di serre*
- *Responsabile di magazzino*
- *Addetto impianti di serra*
- *Addetto ai magazzini di lavorazione condizionamento e commercializzazione di prodotti agricoli*
- *Addetto alla programmazione e alla manutenzione impianti irrigui*
- *macellaio*

### **Livello E**

- Mungitori a mano
- Seminatori
- Piantatori
- Aiuto cuoco
- **Motoseghista**

### AREA 3

### **Livello F**

A questa categoria appartengono gli operatori addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non

comprese nelle qualifiche superiori:

- Lavoratori addetti alla raccolta;

- Addetto alla floricoltura***

- Addetti ai servizi di sala, alle pulizie ed alla preparazione nelle aziende agrituristiche.

Inoltre verranno inquadrati in questa area i lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che non superino le 80 giornate.

### **Livello G**

- Addetti alla raccolta di olive da mensa, prodotti in serra e frutta.

### **Livello H**

- Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini e olive.

### **Livello I**

Livello salariale da applicare esclusivamente al lavoratore alla prima esperienza lavorativa, capace di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifiche professionalità.

La condizione di prima esperienza cessa dopo un biennio di attività lavorativa decorsi i quali il lavoratore sarà retribuito con il salario spettante per qualifica o mansione.

Ai lavoratori in questione si applicheranno con priorità le disposizioni sulla formazione continua in modo che lo stesso possa acquisire le necessarie competenze.

**All'operaio agricolo o florovivaista cui viene conferito l'incarico di Capo spetta una maggiorazione salariale del 5%.**

## **Art. 23**

### **RETRIBUZIONE**

**La parte economica è così definita: dall'01/01/2009 la retribuzione è aumentata del 3.50% e a partire dall'01/01/2010 è aumentata di un ulteriore 3.25% . Tali aumenti sono da calcolare sulla paga base vigente al 31/12/2008.**

***Fatte salve le condizioni di miglior favore, di norma la retribuzione per gli OTI verrà liquidata entro la prima settimana del mese successivo, così come per gli OTD.***

***Diverse modalità possono essere concordate fra le parti.***

## **Art. 24**

### **OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI**

*Ai fini di quanto previsto all'art. 50 vigente CCNL le aziende si impegnano a consegnare al lavoratore i relativi prospetti paga contestualmente alla corresponsione della retribuzione e in quei casi in cui la stessa venga liquidata mediante bonifici, accrediti su c/c, etc. le stesse si impegnano a consegnarle e/o a spedirle nei tempi previsti al precedente articolo.*

*Il prospetto paga deve essere consegnato o spedito in maniera da preservare gli elementi e i dati di riservatezza in esso contenuti.*

## **Art. 25**

### **QUOTE SINDACALI PER DELEGA**

Nei confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto provinciale l'Azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare le trattenute per contributi sindacali nella misura dell' 1% sull'importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga.

La lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. a cui è stata rilasciata.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul c/c bancario o secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.

In caso di rilascio di delega unitaria da parte del lavoratore, l'Azienda è tenuta ad operare una trattenuta, per contributi sindacali, nella misura dell' 1% sull'importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga ed a versarlo mensilmente su di un c/c bancario all'uopo acceso ed intestato alle federazioni provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.

## **Art. 26**

### **ACCORDI AZENDIALI**

Le materie oggetto di possibili accordi aziendali sono:

- Definizione salario per obiettivi
- Gestione orari
- Sicurezza sul lavoro
- Processi di formazione continua e formazione per transitare da OTD a OTI

## **Art. 27**

### **NORME DISCIPLINARI**

Fermo restando le procedure previste dalla Legge n. 300/70, le infrazioni disciplinari e la misura delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 72 vigente CCNL sono le seguenti:

1) Mancata presentazione al lavoro o abbandono del posto senza giusta causa o giustificato motivo: 2 ore di multa. In caso di recidiva un giorno di sospensione dal lavoro.

2) Mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute o eseguirlo con negligenza: 1 ora di multa.

3) Diverbi senza vie di fatto: ammonizione verbale. In caso di recidiva ammonizione scritta.

4) Danni alle macchine, agli impianti ovvero ai materiali per grave disattenzione: 2 ore di multa.

Si potrà ricorrere al licenziamento solo nei casi di danneggiamento volontario di **macchine**, impianti, rissa sul posto di lavoro con passaggio alle vie di fatto, gravi offese ai compagni di lavoro ed a recidiva che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi precedenti.

#### **Art. 28**

#### **NORME FINALI**

*Fermo restando i termini previsti dalla normativa in materia; qualora le controversie individuali attivate in sede sindacale non dovessero concludersi positivamente, si conviene che le stesse potranno essere demandate per un ulteriore tentativo bonario all'Osservatorio provinciale di cui all'art. del presente CPL*

#### **Art. 29**

#### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente CPL e fatte salve le condizioni di miglior favore si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

*Il presente C.P.L. conforme all'originale è stato edito dalla CILA su richiesta e concessione delle parti stipulanti che se ne riservano l'esclusività a tutti gli effetti di legge.*

*In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.*



## OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2010

AREA	LIV.	C.P.L.		C.P.L. 01/01/2010 3,25%	SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROV.LE	TRATTENUTE			SALARIO NETTO
		01/01/2007	01/01/2009				C.A.C. F.I.M.I.	8,84% LEGGE	TOTALE	
1°	a	1.286,42	1.331,44	41,81		<b>1.373,25</b>	9,54	121,40	130,939	<b>1.242,31</b>
	b	1.228,52	1.271,52	39,93	30,14	<b>1.341,59</b>	9,32	118,60	127,920	<b>1.213,67</b>
	c	1.185,02	1.226,50	38,51	27,34	<b>1.292,35</b>	8,98	114,24	123,226	<b>1.169,13</b>
2°	d	1.148,18	1.188,37	37,32	21,47	<b>1.247,16</b>	8,67	110,25	118,916	<b>1.128,24</b>
	e	1.090,34	1.128,50	35,44	21,47	<b>1.185,41</b>	8,24	104,79	113,028	<b>1.072,38</b>
3°	f	998,55	1.033,50	32,45	18,09	<b>1.084,04</b>	7,53	95,83	103,363	<b>980,68</b>
	g	799,88	827,88	26,00	-	<b>853,88</b>	5,93	75,48	81,417	<b>772,46</b>
	h	677,86	701,59	22,03	-	<b>723,62</b>	5,03	63,97	68,997	<b>654,62</b>
	i	648,57	677,70	29,13		<b>706,83</b>	4,91	62,48	67,396	<b>639,43</b>

## OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2010

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT. S.C.P.	T.F.R.	TOT. SCP+TFR	TRATTENUTE			SALARIO NETTO	SAL. N. E T.F.R.
							C.A.C. F.I.M.I.	8,84% LEGGE	TOTALE		
1°	a	52,82	16,08	<b>68,89</b>	4,56	73,45	0,48	6,09	6,57	<b>62,33</b>	66,88
	b	51,60	15,71	<b>67,31</b>	4,45	71,76	0,47	5,95	6,42	<b>60,89</b>	65,34
	c	49,71	15,13	<b>64,84</b>	4,29	69,13	0,45	5,73	6,18	<b>58,65</b>	62,94
2°	d	47,97	14,60	<b>62,57</b>	4,14	66,71	0,43	5,53	5,97	<b>56,60</b>	60,74
	e	45,59	13,88	<b>59,47</b>	3,93	63,41	0,41	5,26	5,67	<b>53,80</b>	57,73
3°	f	41,69	12,69	<b>54,39</b>	3,60	57,98	0,38	4,81	5,19	<b>49,20</b>	52,80
	g	32,84	10,00	<b>42,84</b>	2,83	45,67	0,30	3,79	4,08	<b>38,75</b>	41,59
	h	27,83	8,47	<b>36,30</b>	2,40	38,71	0,25	3,21	3,46	<b>32,84</b>	35,24
	i	27,19	8,28	<b>35,46</b>	2,35	37,81	0,25	3,13	3,38	<b>32,08</b>	34,43

## OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009

AREA	LIV.	C.P.L.		C.P.L. 01/01/2009 3,50%	SALARIO INTEGR. CONGELATO	NUOVO SALARIO PROV.LE	TRATTENUTE			SALARIO NETTO
		01/01/2007	01/01/2007				C.A.C. F.I.M.I.	8,84% LEGGE	TOTALE	
1°	a	1.286,42	1.286,42	45,02		<b>1.331,44</b>	9,25	117,70	126,953	<b>1.204,49</b>
	b	1.228,52	1.228,52	43,00	30,14	<b>1.301,66</b>	9,05	115,07	124,113	<b>1.177,55</b>
	c	1.185,02	1.185,02	41,48	27,34	<b>1.253,84</b>	8,71	110,84	119,553	<b>1.134,28</b>
2°	d	1.148,18	1.148,18	40,19	21,47	<b>1.209,84</b>	8,41	106,95	115,358	<b>1.094,48</b>
	e	1.090,34	1.090,34	38,16	21,47	<b>1.149,97</b>	7,99	101,66	109,650	<b>1.040,32</b>
3°	f	998,55	998,55	34,95	18,09	<b>1.051,59</b>	7,31	92,96	100,269	<b>951,32</b>
	g	799,88	799,88	28,00	-	<b>827,88</b>	5,75	73,18	78,938	<b>748,94</b>
	h	677,86	677,86	23,73	-	<b>701,59</b>	4,88	62,02	66,896	<b>634,69</b>
	i	648,57	648,57	29,13		<b>677,70</b>	4,71	59,91	64,619	<b>613,08</b>

## OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SALARI TABELLARI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009

AREA	LIV.	S.C.P.	3° ELEM.	TOT. S.C.P.	T.F.R.	TOT. SCP+TFR	TRATTENUTE			SALARIO NETTO	SAL. N. E T.F.R.
							C.A.C. F.I.M.I.	8,84% LEGGE	TOTALE		
1°	a	51,21	15,59	<b>66,80</b>	4,42	71,22	0,46	5,90	6,37	<b>60,43</b>	64,85
	b	50,06	15,24	<b>65,30</b>	4,32	69,62	0,45	5,77	6,23	<b>59,08</b>	63,40
	c	48,22	14,68	<b>62,90</b>	4,16	67,07	0,44	5,56	6,00	<b>56,91</b>	61,07
2°	d	46,53	14,16	<b>60,70</b>	4,02	64,71	0,42	5,37	5,79	<b>54,91</b>	58,92
	e	44,23	13,46	<b>57,69</b>	3,82	61,51	0,40	5,10	5,50	<b>52,19</b>	56,01
3°	f	40,45	12,31	<b>52,76</b>	3,49	56,25	0,37	4,66	5,03	<b>47,73</b>	51,22
	g	31,84	9,69	<b>41,53</b>	2,75	44,28	0,29	3,67	3,96	<b>37,57</b>	40,32
	h	26,98	8,21	<b>35,20</b>	2,33	37,53	0,24	3,11	3,36	<b>31,84</b>	34,17
	i	26,07	7,93	<b>34,00</b>	2,25	36,25	0,24	3,01	3,24	<b>30,76</b>	33,01

